

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza interlocutoria 31 marzo 2022, n. 10408

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad IMU per il 2012 in relazione al mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'abitazione principale;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello affermando che nell'ipotesi di immobili situati in diversi territori comunali può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili allorché i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due Comuni diversi: nella specie la parte contribuente ha provato di aver effettivamente dimorato e di avere la propria residenza in un Comune diverso rispetto a quello dove risiede il coniuge e il resto del suo nucleo familiare.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Comune di Martinsicuro, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente non si costituiva.

Considerato che:

con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il Comune di Martinsicuro lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto quando l'altro coniuge e il suo nucleo familiare risiedono ad Ascoli Piceno, Comune diverso da quello di Martinsicuro e l'agevolazione relativa all'IMU spetta solo all'immobile destinato ad abitazione principale della famiglia.

Considerato che la seconda sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, con ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 28, ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità della disciplina dell'IMU nella parte in cui esclude l'esonero dall'imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali;

ritenuta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all'ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 28.

